

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI, DELLA
PUBBLICITA' e DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Legislazione di riferimento

Le norme contenute nel presente Regolamento attuano quanto disposto dai vigenti Regolamenti comunali per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità dei diritti sulle pubbliche affissioni, del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e s.m.i.

Costituiscono norme di rinvio del presente Regolamento :

- D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”. Pubblicato nella G.U. del 18/05/1992, n.114, S.O.;
- D.P.R. n.495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”. Pubblicato nella G.U. del 28/12/1992, n.303, S.O.;
- D.Lgs. n.360 del 10/09/1993 “Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada approvato con - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285”. Pubblicato nella G.U. del 15/09/1993, n.217, S.O.;
- D.P.R. n.610 del 16/09/1996 “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”;
- Legge n.472 del 07/12/1999. “Interventi nel settore dei trasporti”;
- D.Lgs. n.42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art.10 della Legge 6 luglio 2002 n.137”. Pubblicato nella G.U. del 24 febbraio 2004, n.454. S.O. n.28.
- D.P.R. n.31 del 13/02/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”. Pubblicato nella G.U. del 22 marzo 2017, S.G. n.68.
- Il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr);
- Il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Unico per la parte relativa all'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto alle pubbliche affissioni
- Il Regolamento Edilizio.

Art.2 Oggetto e campo di applicazione

Il presente Regolamento comunale (è parte integrata e sostanziale del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, D.C.C n.12 del 26.03.21) nel rispetto della vigente normativa, determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, le tipologie di cui all'art.5 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità , le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni.

Le norme del presente regolamento riguardano i mezzi pubblicitari collocati sul territorio comunale su aree pubbliche o di uso pubblico e su aree private lungo le strade o in vista di esse, sulla base del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art.3 Definizioni generali

Il Regolamento disciplina l'installazione degli impianti pubblicitari suddividendoli per le seguenti tipologie d'uso:

- IMPIANTI DI PUBBLICITA' ESTERNA (PE), ovvero gli impianti a carattere permanente o temporaneo, di proprietà privata, destinati alla pubblicità esposta anche mediante supporti realizzati in materia di qualsiasi natura;
- IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE (PA), ovvero gli impianti di proprietà comunale atti a supportare comunicazioni, affisse mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, inerenti: affissioni di natura istituzionale e culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale; affissioni di carattere commerciale; affissioni di manifesti funebri;
- IMPIANTI DI AFFISSIONE DIRETTA (AD), ovvero gli impianti di proprietà privata sui quali vengono esposte comunicazioni di tipo commerciale, affisse mediante sovrapposizione di manifesti cartacei;

- INSEGNE D'ESERCIZIO (IE), ovvero impianti installati nella sede delle attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, realizzati e supportati con materiali di qualsiasi natura.

Gli impianti, in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 4, del Regolamento sul Canone Unico, si distinguono in:

- annuali, o permanenti: le pubblicità a carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore ai nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- temporanei: tutti quelli con durata inferiore all'anno.

Le diffusioni di messaggi pubblicitari, tra cui quelle disciplinate all'art.15, comma 1 del Regolamento sul Canone Unico, che siano superiori a 90 giorni sono da considerarsi annuali.

Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni quindici.

Art.4 Zonizzazione

Il territorio comunale, ai fini della tassazione, come previsto per il Canone

Unico è suddiviso in due zone:

- Zona A: dal mare al comune di Vallecrosia immaginando di tracciare una linea dalla casa municipale orizzontale come da allegato 1 del Regolamento del Canone Unico
- Zona B: dal Comune al confine di San Biagio della Cima come da allegato 1 del Regolamento del Canone Unico;

All'interno del centro abitato la competenza a ricevere la domanda e a rilasciare l'autorizzazione è sempre del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale oppure provinciale.

Art.5 Classificazione degli impianti pubblicitari

Gli impianti pubblicitari sono classificati così come risulta nelle schede di seguito riportate

IMPIANTI PERMANENTI		
Definizione	Tipologia dei manufatti	Descrizione
Insegna di esercizio	Insegna di esercizio Insegna Targa Vetrofanie	Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
Preinsegna	Preinsegna	Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale, utilizzabile su
		una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita un'attività ed installata in modo da facilitarne il reperimento e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

Cartello	Cartello Cartello a messaggio mobile	Manufatto supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o con entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, ecc...Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
Impianto di pubblicità	Trespolo polifacciale o totem	Manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, cartello, striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
Impianto pubblicitario di servizio	Pensilina attesa bus Quadro toponomastico Transenna parapedoni Etc....	Manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
Impianto per affissioni		

IMPIANTI TEMPORANEI		
Definizione	Tipologia dei manufatti	Descrizione
Striscione, locandina, stendardo	Striscione Locandina Stendardo	Elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI:

A. Manifesto:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture murarie, o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

B. Sorgente Luminosa:

Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme

o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

C. Segno Orizzontale Reclamistico:

Consiste nella riproduzione sulla superficie stradale, o comunque calpestabile o transitabile, con pellicole adesive o altro metodo grafico, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

D. Altro Impianto di Pubblicità o Propaganda:

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività, e non individuabile, secondo le altre definizioni, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina, stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

E. Volantino:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è caratterizzato dalle limitate dimensioni, ed è prioritariamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari a mano o analogo metodo. Non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi pubblicitari. Equivale alla attività di volantaggio l'effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari.

F. Pubblicità Fonica o Sonora:

Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza. E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alla forme di cui sopra, in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce.

G. Impianti per Affissioni:

Qualunque manufatto, con caratteristiche analoghe ai Cartelli (lett. b) o Altri Impianti (lett. g), esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di Manifesti (lett. c). Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

H. Targa:

Scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce, avente una superficie totale non superiore a 1.200 (milleduecento) centimetri quadrati.

Essa è utilizzabile solo su una facciata, ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

I. Bachecca:

Manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bachecca, di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistici di attività. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

J. Vetrinetta:

Manufatto, supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione di campioni di merce e messaggi pubblicitari. Può essere luminosa per luce propria.

K. Proiezione Luminosa:

Consiste nella effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni

luminose di diapositive o cinematografiche o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate.

L. Segnaletica Stradale Pubblicitaria:

E' costituita dalla "Segnaletica di Direzione", così come definita all'art. 39 del Codice della Strada, relativa all'avviamento a singole attività industriali, artigianali o commerciali, realizzata mediante l'installazione di idoneo segnale stradale, contenente il nome o il simbolo o altra similare iscrizione relativa alla ditta cui si riferisce.

I mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento sono definiti "luminosi", quando, sia per luce propria, sia per luce indiretta, il messaggio pubblicitario risulti visibile in forma illuminata. Sono considerati analoghi ai "luminosi" anche quegli impianti caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi o lampadine e similari, che mediante controllo elettronico, elettromeccanico, comunque programmato, permettano la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in forma intermittente o variabile.

Le insegne, o gli altri mezzi, sono definite "a bandiera", quando non sono applicate per tutta la loro superficie in aderenza al fabbricato, quando, anche se attaccate in aderenza, presentino sporgenza rispetto alla superficie su cui sono installate superiore a 25 centimetri, e comunque quando il messaggio pubblicitario è posizionato perpendicolarmente o con angolazione rispetto all'asse tangente la strada. Sono definite rientranti, quando sono comprese, senza sporgenza alcuna, nella sagoma dell'ingresso o della pertinenza accessoria stessa, e comunque senza alterazione dell'estetica architettonica dell'immobile stesso.

Art.6 Criteri di dimensionamento

Il presente regolamento stabilisce la superficie complessiva degli impianti pubblicitari, sia in gestione diretta esclusiva dell'amministrazione comunale che in concessione a soggetti terzi, da collocarsi su spazi pubblici in misura di 500 mq complessivi.

Non rientrano nella quantità sopra espressa:

- le installazioni nelle zone distribuzione carburante;
- gli impianti collocati su preesistenze edilizie e quelli su posizione isolata destinati a segnalare la sede delle attività commerciale, artigianale, professionale, industriale e di servizio a condizione che siano installati nell'area, privata e recintata, di pertinenza dell'immobile ospitante l'attività medesima e che siano di proprietà del conducente dell'attività;
- la pubblicità a carattere temporaneo, compresa quella effettuata nei cantieri edili, quella esposta all'interno dei luoghi aperti al pubblico (campi sportivi, stazioni ferroviarie ed automobilistiche di pubblico trasporto, centri commerciali, ecc...) non visibile o percepibile da vie e piazze pubbliche;
- quella effettuata con veicoli privati e pubblici;

Inoltre, non rientrano nelle quantità costitutive del dimensionamento del presente Regolamento i manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione di opere pubbliche.

Art.7 Caratteristiche generali e norme tecniche

Tutti gli impianti pubblicitari devono rispondere a un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

Le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo (alluminio, ferro, ghisa) verniciato con polveri epossidiche in colore grigio ferro/corten su valutazione dell'ufficio tecnico comunale.

Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata colore grigio ferro/corten su valutazione dell'ufficio tecnico comunale.

Le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi o non luminosi, devono essere realizzati con materiali non deperibili; le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Tutti i mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo, e non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

Il sistema di illuminazione deve essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme per la sicurezza degli impianti ed alle prescrizioni del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi o non luminosi, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista).

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Nei cantieri è consentita l'affissione direttamente sulle recinzioni, siano esse realizzate con steccati o lamiera ondulate, la stessa è altresì consentita su plance realizzate in lamiera e dotate di cornice, poste in opera in sicurezza, che devono essere collocate in modo ordinato.

Art.8 Disciplina per l'installazione degli impianti pubblicitari

La gestione tariffaria degli impianti è regolata, per quanto non in contrasto con le presenti disposizioni, dal Regolamento Comunale sul Canone Unico.

I colori utilizzati non devono generare confusione con quelli della segnaletica stradale, in particolare sono da evitare quelli utilizzati per i cartelli previsti dal codice della strada evitando quindi che si generi una scarsa percettibilità della distinzione.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità, nel senso di marcia, di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo, attraversamenti pedonali.

E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità, permanente o temporanea, in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia o loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, su marciapiedi fossi, scarpate o comunque tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Non è consentito collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, ad eccezione delle pubbliche affissioni riservate esclusivamente ai necrologi.

E' vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere o affiggere spazi pubblicitari su alberi, impianti di segnaletica stradale, su cabine delle reti tecnologiche (es. cabine Enel, Telecom, etc...), ponti, muri di sostegno stradale e similari, fioriere e panchine.

Vanno altresì rispettate limitazioni e divieti per le singole tipologie di impianti indicati dal presente Regolamento, riportate nelle schede seguenti, e le relative distanze.

Art.9 Vigilanza e competenze

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di vigilanza, negli altri casi si applicano le sanzioni indicate per gli impianti non autorizzati.

Resta fermo, oltre alla sanzione amministrativa, ove ricorra il caso, la rimozione dell'impianto, entro i termini previsti dal verbale della Polizia Locale.

In caso di inottemperanza da parte del responsabile, il Comune procede, addebitando all'inadempiente le spese sostenute.

La rimozione, anche temporanea, o lo spostamento dell'impianto possono essere disposti ed effettuati per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che l'interessato possa vantare alcun diritto, fatta salva la cessazione momentanea o definitiva dell'obbligo del pagamento di canoni o tributi.

La responsabilità del procedimento per l'installazione delle insegne poste su esercizi commerciali ovvero nelle immediate adiacenze degli stessi compete allo Sportello Unico delle Attività Produttive su presentazione di apposita SCIA.

In tutti gli altri casi l'ufficio di riferimento è quello della Polizia Municipale del Comune di Vallecrosia a cui andrà chiesta specifica autorizzazione.

La vigilanza sul territorio ai fini del rispetto della corretta applicazione delle norme del presente Regolamento è effettuata dal Corpo di Polizia Locale, ferma restando la competenza del Servizio Tributi in materia di commisurazione della somma da versare a titolo di tributo e canone.

Integrazioni e modifiche non sostanziali delle schede di cui al CAPO II e CAPO III del presente Regolamento sono ammissibili con successive Deliberazioni di Giunta Comunale.

Art. 10 Sanzioni

E' prevista l'applicabilità delle sanzioni disposte in materia dal Codice della Strada, dalle norme tributarie, dalle norme per la tutela dei beni paesaggistici e culturali e dalle norme edilizie.

CAPO II – PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE

Art.11 Tipologie degli impianti consentiti

Gli impianti pubblicitari consentiti sono:

- Insegna di esercizio
- Preinsegna
- Cartello
- Cartello a messaggio variabile

- Impianto pubblicitario di servizio
- Trespole polifacciale o Totem

Art.12 Collocazione degli impianti

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale riportati nelle schede allegate.

Gli impianti pubblicitari possono essere posizionati su proprietà privata, su proprietà privata ad uso pubblico o su suolo pubblico, comunque secondo le prescrizioni del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, nel rispetto di quanto definito dal presente Regolamento e di quello sul Canone Unico.

Art.13 Procedure per l'installazione di impianti pubblicitari

La procedura per l'installazione degli impianti pubblicitari di cui al presente Capo (PE: pubblicità esterna permanente) è valida per le Zone Comunali : A e B.

In caso di presentazione di SCIA l'interessato dovrà compilare apposito modulo ed inviarlo al SUAP del Comune;

In caso di richiesta di autorizzazione l'interessato presenterà al competente Comando di Polizia Locale la relativa domanda che dovrà contenere:

- a) generalità del richiedente, complete del codice fiscale;
- b) tipologia dell'impianto pubblicitario per il quale si richiede l'autorizzazione;
- c) indicazioni relative al luogo in cui si richiede l'installazione.

Alla domanda dovranno essere allegati, fatti salvi tutti gli adempimenti ex lege previsti:

- 1) documentazione tecnica composta da:
 - a) planimetria e altra documentazione indicante il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto (a tale scopo si dovrà produrre una fotografia o similare, formato minimo 9x12, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico, ed una fotografia dove venga individuato l'ambiente circostante nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte);
 - b) elaborato tecnico, dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario, realizzato in modo tale da rendere comunque leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;
- c) relazione tecnica descrittiva degli elaborati di cui sopra, con particolare riferimenti ai materiali, ai colori, forme ecc.
- 2) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
- 3) attestazione di soggetto abilitato con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
- 4) documentazione inerente la normativa antisismica ove necessari;
- 5) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario, o di tutti i messaggi previsti se trattasi di messaggi variabili;
- 6) ricevute dei versamenti relativi alle spese di sopralluogo e/o di istruttoria;
- 7) Ove si intenda effettuare la installazione su suolo pubblico, dovrà essere contestualmente richiesta apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere dimostrata con idoneo titolo la disponibilità di questi.
- 8) L'autorizzazione ha una validità massima di tre anni, ed è rinnovabile a richiesta qualora permangano le condizioni ex lege previste.

Il Responsabile del Procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici degli uffici comunali interessati, ove previsti.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro i termini indicati, l'istanza verrà archiviata d'ufficio.

Il posizionamento degli Impianti pubblicitari nelle aree di servizio e nei parcheggi, è disciplinato ai sensi dell'art. 52 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ovvero:

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l' 8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti i servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.
3. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice del presente regolamento

Art.14 Rinnovi

Non meno di centoventi giorni prima della scadenza, il titolare dell'autorizzazione o concessione ove intendesse rinnovarla, è tenuto a presentare apposita istanza con identiche modalità previste dall'art.13.

Alla richiesta di rinnovo va inoltre allegato:

- Copia dell'autorizzazione in scadenza;
- Autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R 28 Dicembre 2000, n.445 con la quale si attesta che non vi è stata modifica dello stato dei luoghi rispetto alla data di posa in opera dei mezzi;
- Copia dell'Assicurazione responsabilità verso terzi con massimale adeguato alla tipologia dell'impianto richiesto, qualora prevista;
- Se vi sono state modifiche al mezzo pubblicitario, autodichiarazione sulla conformità al presente Regolamento;

Il Comune di Vallecrosia, tramite l'ufficio preposto, qualora lo ritenesse opportuno, potrà effettuare le verifiche delle condizioni di rinnovabilità e permanenza dell'impianto, in mancanza delle quali nega il rinnovo dell'autorizzazione.

Qualora vi siano state modifiche dei luoghi ma il mezzo risulta conforme al Piano Generale degli impianti pubblicitari, nella richiesta di rinnovo bisognerà ripresentare tutta la documentazione indicata nel precedente articolo.

Sino all'emissione del provvedimento finale di rinnovo o diniego, l'impianto è legittimato a rimanere posizionato, nel caso di diniego del rinnovo l'impianto dovrà essere rimosso.

Art. 15 Revoca dell'autorizzazione per la pubblicità permanente

L'autorizzazione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- Mancata installazione dell'impianto entro 90 gg. dal ritiro dell'autorizzazione e/o entro il termine di proroga concesso;
- Mancata esposizione del messaggio pubblicitario per 12 mesi;
- Mancata persistenza dei requisiti autorizzativi dell'impianto e che sia impossibile trovare altre posizioni alternative compatibili;
- Mancata presentazione, entro i termini prescritti, delle istanze di adeguamento in base alle variazioni di prescrizioni alle installazioni di mezzi pubblicitari che si dovessero apportare;
- Motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto ovvero modificazione dello stato dei luoghi intorno all'impianto che renda incompatibile la permanenza dell'impianto e che sia impossibile trovare altre postazioni alternative compatibili;
- Grave imperizia nella installazione dell'impianto pubblicitario tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità;
- Reiterata mancanza di effettuazione di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto pubblicitario o reiterati episodi di imperizia nelle operazioni di attacchinaggio di manifesti a seguito di formale diffida comunale;
- Mancata comprovazione di vigenza delle polizze assicurative di RC.

Art.16 Obblighi del titolare

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) Pagare il corrispondente tributo comunale e tutti i diritti previsti dalle disposizioni comunali vigenti;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- e) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza, o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
- f) provvedere alla rimessa in pristino dei luoghi in seguito alla rimozione dell'impianto, entro i 30 giorni successivi dalla rimozione stessa.
- g) Effettuare la pulizia dell'area di pertinenza dell'impianto pubblicitario dopo le operazioni di manutenzione e/o attacchinaggio sull'impianto medesimo, facendosi carico, peraltro, di effettuare correttamente lo smaltimento dei materiali di risulta.

Art. 17 Contrassegno di Identificazione

1. Su ogni Impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 cds, deve essere apposto un Contrassegno di Identificazione, realizzato in metallo (facilmente distinguibile dalla Targhetta di Identificazione, prevista per gli Impianti sulle Strade) secondo specifiche indicazioni del competente ufficio.

2. Tale Contrassegno dovrà essere saldamente fissato sull'impianto, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, in posizione facilmente accessibile.


3. Sul Contrassegno dovranno essere riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) nome del Comune;
- b) numero e tipologia dell'autorizzazione;
- c) soggetto titolare;
- d) data di scadenza dell'autorizzazione.

3. Il Contrassegno dovrà essere sostituito ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esso riportati.


SCHEDA 1 PREINSEGNA

ABACO DELLE DISTANZE		
Mezzo pubblicitario Tipo di impianto	PREINSEGNA	1
Tipologia d'uso	PRIVATO	PE
Durata	PERMANENTE	P
Descrizione	<p>Si considerano preinsegne le strutture supportate da un idoneo sostegno, realizzate su manufatti bifacciali, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installate in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate come definito dall'art.134 del Codice della strada.</p> <p>E' ammesso un abbinamento di massimo sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni.</p> <p>Le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza maggiore di 5 km dalla sede dell'attività, misurata sul percorso stradale.</p> <p>La preinsegna non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.</p>	

		
Caratteri dimensionali	Le preinsegne devono avere forma rettangolare di dimensioni pari a cm 125 x cm 25.	
Struttura portante	Palo in metallo (alluminio, ferro, ghisa)	
Struttura di giunzione	Bulloneria	
Cornice	Metallo	
Pannello	Metallo	
Ancoraggio	Palo a terra	
Protezione	Verniciatura	
Verniciatura colorazione	Grigio ferro	
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO		
Superficie impianto	1,25m X 0,25m	
H min (margine inferiore)	2,2 (singolo) – 1,2 (multiplo max 6)	
H max (margine superiore)	2,7 (multiplo max 6)	
Distanze da	Superficie impianto ml	
Margine della careggiata	1,25 X 0,25	
Altri impianti	1,25 X 0,25	
Segnali stradali e di prescrizione	1,25 X 0,25	
Curve, gallerie, cunette, dossi	1,25 X 0,25	
Intersezioni, semafori, segnali di pericolo	1,25 X 0,25	

SCHEDA 2 CARTELLO


ABACO DELLE DISTANZE		
Mezzo pubblicitario Tipo di impianto	CARTELLO	2
Tipologia d'uso	PRIVATO	PE
Durata	PERMANENTE	P
Descrizione	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti o simili. L'impianto dovrà essere costituito da idonei pali e struttura in metallo zincato ed pannello pubblicitario in materiale resistente.	

		
Caratteri dimensionali	La superficie non può essere < 1 mq e > 6 mq. (nelle vecchie schede dava delle indicazioni dimensionali più precise ma secondo me andiamo a complicarci le cose)	
Struttura portante	Palo in metallo (alluminio, ferro, ghisa)	
Struttura di giunzione	Bulloneria	
Cornice	Metallo	
Pannello	Metallo	
Ancoraggio	Palo a terra	
Protezione	Verniciatura	
Verniciatura colorazione	Grigio ferro/Corten	
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO		
Superficie impianto	1-3 mq	3-6 mq
H min (margine inferiore)	1	1,5
H max (margine superiore)	4	5
DISTANZE DA	Superficie Mq (*)	
Margine della careggiata	1-3	
	3-6	
Altri impianti	1-3	
	3-6	
Segnali stradali e di prescrizione	1-3	
	3-6	
Curve, gallerie, cunette, dossi	1-3	
	3-6	
Intersezioni, semafori (**) segnali di pericolo	1-3	
	3-6	

(*) Superficie per lato (**) Fatta salva, sempre, la visibilità di impianti semaforici

SCHEDA 3 CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE

ABACO DELLE DISTANZE		
Mezzo pubblicitario Tipo di impianto	VIDEOWALL DIGITALE CARTELLO CON DISPLAY ELETTRONICO INFORMATIVO	3
Tipologia d'uso	PRIVATO	PE
Durata	PERMANENTE	P

<p>Descrizione</p> 	<p>Elemento mono o bifacciale assimilabile a un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti, display o altro), eventualmente luminoso o illuminato.</p> <p>Le distanze applicate si applicano per cartelli con tempo di variabilità del messaggio inferiore a 10".</p> <p>Per tempi superiori valgono le norme relative ai cartelli standard.</p>		
<p>Caratteri dimensionali</p>	<p>Profondità inferiore a 50 cm</p> <p>Non sono ammessi cartelli con superficie > 6 mq.</p>		
<p>Struttura portante</p>	<p>Palo in metallo (alluminio, ferro, ghisa)</p>		
<p>Struttura di giunzione</p>	<p>Bulloneria</p>		
<p>Cornice</p>	<p>Metallo</p>		
<p>Pannello</p>	<p>Metallo</p>		
<p>Ancoraggio</p>	<p>Palo a terra</p>		
<p>Protezione</p>	<p>Verniciatura</p>		
<p>Verniciatura colorazione</p>	<p>Grigio ferro</p>		
<p>POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO</p>			
<p>Superficie impianto</p>	<p>Inferiore a 1 mq</p>	<p>1-3 mq</p>	<p>3-6mq</p>
<p>H min (margine inferiore)</p>	<p>----</p>	<p>1,2</p>	<p>1,5</p>
<p>H max (margine superiore)</p>	<p>3,5</p>	<p>4</p>	<p>5</p>
<p>DISTANZE DA</p>	<p>Superficie Mq (*)</p>		
<p>Margine della careggiata</p>	<p>inferiore a 1</p>		
	<p>1-3</p>		
	<p>3-6</p>		
<p>Altri impianti</p>	<p>inferiore a 1</p>		
	<p>1-3</p>		
	<p>3-6</p>		
<p>Segnali stradali e di prescrizione</p>	<p>inferiore a 1</p>		
	<p>1-3</p>		
	<p>3-6</p>		
<p>Curve, gallerie, cunette, dossi</p>	<p>inferiore a 1</p>		
	<p>1-3</p>		
	<p>3-6</p>		
<p>Intersezioni, semafori (**), segnali di pericolo</p>	<p>inferiore a 1</p>		
	<p>1-3</p>		
	<p>3-6</p>		

(*) Superficie per lato (***) Fatta salva, sempre, la visibilità di impianti semaforici


SCHEDA 4 IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

<p>ABACO DELLE DISTANZE</p>

Mezzo pubblicitario Tipo di impianto	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO	4
Tipologia d'uso	PRIVATO	PE
Durata	PERMANENTE	P
Descrizione	Impianto pubblicitario mono o bifacciale solidamente vincolato al suolo, può essere luminoso o non luminoso.	
Struttura portante	Palo in metallo (alluminio, ferro, ghisa)	
Struttura di giunzione	Bulloneria	
Cornice	Metallo	
Pannello	Metallo	
Ancoraggio	Palo a terra	
Protezione	Verniciatura	
Verniciatura colorazione	Grigio ferro/Corten	
	QUADRO TOPONOMASTICO O PLANIMETRICO: Struttura dedicata principalmente all'inserimento della planimetria della città, integrata con messaggi pubblicitari mediante pannelli serigrafati o simili.	
	PENSILINA DI ATTESA BUS: Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici, direttamente con elementi come manifesti (bacheca) o pannelli.	
	PALINA DI FERMATA MEZZI DI TRASPORTO: Mezzo bidimensionale integrato a palina di fermata dei mezzi di trasporto; struttura avente come scopo primario quello di segnalare ed informare l'utenza sulle fermate e sugli orari, ad essa rigidamente vincolato. Il mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.	

	<p>CESTINO PORTARIFIUTI: Mezzo bidimensionale integrato a cesto portarifiuti, ad esso rigidamente vincolato. Il mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.</p>	
	<p>TRANSENNA PARAPEDONALE: Mezzo bidimensionale integrato a transenna para pedonale, struttura avente per scopo primario quello di proteggere i pedoni, ad essa rigidamente vincolato. Il mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.</p>	
	<p>IMPIANTO INFORMATIVO: Mezzo bidimensionale integrato a struttura avente come scopo primario la fornitura di informazioni relative alla conoscenza del territorio comunale, delle sue risorse artistiche, paesaggistiche, culturali, infopoint, ecc. eventualmente corredato di planimetria del territorio. Il mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.</p>	
	<p>PORTABICICLETTE: Mezzo bidimensionale integrato a struttura avente come scopo primario la sosta e ancoraggio di biciclette possibilmente posizionato in aree di stallo piazze e lungo piste ciclabili. Il mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.</p>	
<p>Caratteri dimensionali</p>	<p>La superficie pubblicitaria massima ammessa è 2 mq.</p>	
<p>Altri impianti di servizio sono ammessi, caso per caso, a discrezione del Responsabile dell'Area Tecnica in base a valutazione del decoro dell'arredo urbano.</p>		

SCHEDA 5 TRESPOLO POLIFACCIALE O TOTEM

ABACO DELLE DISTANZE		
Mezzo pubblicitario Tipo di impianto	TRESPOLO POLIFACCIALE O TOTEM TOTEM ELETTRONICO CON DISPLAY	5
Tipologia d'uso	PRIVATO	PE
Durata	PERMANENTE	P
Descrizione	 <p>Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti o simili.</p>	
Caratteri dimensionali	La superficie massima ammessa è 3mq.	
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO		
Superficie impianto	Inferiore a 3 mq	
H min (margine inferiore)	-----	
H max (margine superiore)	4,5	
DISTANZE DA	Superficie Mq (*)	
Margine della carreggiata	Inferiore a 3	
Altri impianti	Inferiore a 3	
Segnali stradali e di prescrizione	Inferiore a 3	
Curve, gallerie, cunette, dossi	Inferiore a 3	
Intersezioni, semafori e segnali di pericolo	Inferiore a 3	

(*) Superficie intesa come spazio pubblicitario complessivo

Si precisa che la tipologia degli impianti sopra elencati è da concordare preventivamente con l'Ufficio Tecnico - Arredo urbano.

CAPO III – PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA

Art.18 Tipologie di impianti consentiti

Gli impianti di pubblicità temporanea consentiti sono:

- Striscione
- Locandina
- Stendardo
- Gonfalone

- Cartelli

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale riportati nelle schede seguenti.

Art.19 Modalità di apposizione

E' consentita l'apposizione secondo le modalità previste per ogni singolo impianto nelle schede dell'Abaco. E' in ogni caso vietata su paline di segnali stradali e di semafori, ovvero su opere d'arte, ponti, parapetti, cavalcavia e loro rampe, e su ogni altra opera completamente attinente la strada.

Art.20 Procedure

L'installazione di pubblicità temporanea è subordinata a quanto indicato nel presente regolamento o in quello del Canone Unico fatti salvi i casi in cui la posa degli stessi sia autorizzata o programmata dal Comune nell'ambito di organizzazione di eventi.

Nei casi in cui le pubblicità temporanee non siano legate ad attività commerciali e/o produttive, ma ad iniziative e manifestazioni promosse da associazioni locali, enti, etc ... la richiesta può comunque essere inoltrata direttamente al competente Responsabile.

Per la posa di striscioni l'installatore ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi nei tempi indicati ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

SCHEDA 6 STRISCIONE

ABACO DELLE DISTANZE		
Mezzo pubblicitario Tipo di impianto	STRISCIONE/STENDARDO	
Tipologia d'uso	PRIVATO	6
Durata	TEMPORANEA	PE
Descrizione	T	
	<p>Elemento, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.</p> <p>L'esposizione è consentita unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione e sino a 5 gg. dopo la stessa</p>	
Caratteri dimensionali	Non sono ammessi impianti di superficie superiore a 4 mq.	
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO		
Superficie impianto	inferiore a 1 mq	1-4 mq
H min (margine inferiore) (*)	5,10	5,10
H max (margine superiore)	---	---
DISTANZE DA	Superficie impianto ml	
Margine della careggiata	inferiore a 1 mq	
	1-4 mq	
Altri impianti	inferiore a 1 mq	
	1-4 mq	
Segnali stradali e di	inferiore a 1 mq	

prescrizione	1-4 mq
Curve, gallerie, cunette, dossi	inferiore a 1 mq
	1-4 mq
Intersezioni, semafori, segnali di pericolo	inferiore a 1 mq
	1-4 mq

(*) Per impianti perpendicolari all'asse viario, in aree pedonali, l'altezza minima dal piano di calpestio può essere di m 2,80.

Unica deroga ammessa è per gli eventi realizzati dal Comune o da Associazione patrocinate.

SCHEDA 7 LOCANDINA

ABACO DELLE DISTANZE		
Mezzo pubblicitario Tipo di impianto	LOCANDINA	7
Tipologia d'uso	PRIVATO	PE
Durata	TEMPORANEA	T
Descrizione	<p>Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali, direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.</p> <p>L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 gg. prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 h. dopo il termine. L'impianto non può comunque rimanere esposto per un tempo superiore a 180 giorni.</p> <p>E' consentita l'esposizione massima di 10 elementi in serie.</p>	
Caratteri dimensionali	Non sono ammessi impianti di superficie superiore a 3 mq.	
Struttura portante	Palo in metallo (alluminio, ferro, ghisa)	
Struttura di giunzione	Bulloneria	
Cornice	Metallo	
Pannello	Metallo	
Ancoraggio	Palo a terra	
Protezione	Verniciatura	
Verniciatura colorazione	Grigio ferro/Corten	
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO		
Superficie impianto	inferiore a 1 mq	1-4 mq
H min (margine inferiore)	1	1
H max (margine superiore)	2	2,4
DISTANZE DA	Superficie impianto ml	
Margine della careggiata	inferiore a 1 mq	
	1-3 mq	
Altri impianti (*)	inferiore a 1 mq	
	1-3 mq	
Segnali stradali e di prescrizione	inferiore a 1 mq	
	1-3 mq	
Curve, gallerie, cunette, dossi	inferiore a 1 mq	

	1-3 mq
Intersezioni, semafori, segnali di pericolo	inferiore a 1 mq
	1-3 mq

(*) Distanza da impianti pubblicitari di diverso genere.

Si precisa che la tipologia degli impianti sopra elencati è da concordare preventivamente con l'Ufficio Tecnico - Arredo urbano.

Art. 21 Autorizzazione Pubblicità Fonica o Sonora

1. La pubblicità Fonica o Sonora, sulle strade o in luoghi all'aperto, è assoggettata a preventiva Autorizzazione del Comune e pagamento del tributo ai sensi del presente articolo.
2. Sono individuate le seguenti tipologie di pubblicità Fonica o Sonora:
 - a)effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione fissi;
 - b)effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione installati su veicoli;
 - c) effettuata in forme diverse.
3. La effettuazione della pubblicità fonica di cui al precedente comma 2, lettera b), può essere autorizzata nei casi previsti dall'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, e nel rispetto delle relative limitazioni previste.
4. Il soggetto passivo, come definito all'art. 6 del D.L.vo 507/93, è comunque tenuto prima dell'iniziare la pubblicità alla effettuazione della Dichiarazione di cui all'art. 8 del D.L.vo 507/93.
5. L'autorizzazione e l'attestazione del pagamento dell'imposta devono essere esibiti a richiesta degli agenti autorizzati in conformità a quanto previsto nel Regolamento sul Canone Unico.

La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30.

Quest'ultima, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata:

- fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada;
- entro i centri abitati, dal Sindaco del comune.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i comuni stessi.

In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Art. 22 Domanda per Autorizzazione per pubblicità sonora

1. La domanda per l' Autorizzazione alla effettuazione di pubblicità sonora è presentata al Comando di Polizia Locale del Comune.
2. La domanda deve contenere:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) indicazione della tipologia di pubblicità fonica o sonora, come indicata nell'articolo precedente, per la quale si richiede l'autorizzazione;
 - c) testo del messaggio pubblicitario che dovrà essere diffuso;
 - d) periodo di effettuazione della pubblicità;
 - e) solo nel caso di "tipologia a)", indicazione relative al luogo in cui si richiede l'installazione dell'impianto, qualora non in luogo chiuso; f) solo nel caso di "tipologia b)", estremi del veicolo con il quale sarà effettuata la pubblicità; g) solo nel caso di "tipologia c)", descrizione delle modalità di effettuazione della pubblicità.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - 1) Ricevute dei versamenti;
 - 2) (solo se necessario) Dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposta

concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico

4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

5. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni del Regolamento Comunale sui Procedimenti Amministrativi adottato ai sensi della Legge 7/8/90 n.241.

6. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni sul Canone Unico in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, i seguenti corrispettivi per:

a) istruttoria e sopralluogo;

b) rilascio autorizzazione;

c) canone annuo in quanto dovuto;

d) deposito cauzionale in caso di installazione su suolo pubblico.

7. Gli importi relativi ai corrispettivi di cui sopra saranno determinati, aggiornati e disciplinati con deliberazioni comunali.

8. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto o soggetto affidatario, le ricevute dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati al comma 6, lettere b), c) e d), del presente articolo.

Art. 23 Pubblicità sui Veicoli

1. La apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli è consentita ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice della Strada.

2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. Sono consentite quelle rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. Per la effettuazione della pubblicità sui veicoli, non è richiesta una specifica autorizzazione, ma solo la puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e quelli relativi al pagamento dell'imposta sulla pubblicità ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 19 del Canone Unico.

4. Sui veicoli ad "uso privato", la pubblicità può essere effettuata osservando le disposizioni di cui all'art. 57, comma 1, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada.

L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentito unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

Art.24 Volantinaggio

L'attività di "Volantinaggio" consiste nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale attraverso la distribuzione di Volantini.

2. La effettuazione di attività di volantinaggio, mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona (come ad esempio i volantini che vengono messi sul parabrezza delle auto o analoghi casi), è subordinata ad Autorizzazione comunale e preventivo pagamento del canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione del servizio pubblicitario, per ogni giorno o frazione.

3. La domanda per la Autorizzazione alla effettuazione di pubblicità sonora è presentata al Comando di Polizia Locale del Comune almeno sette giorni prima, e deve contenere:

a) generalità complete e codice fiscale del richiedente;

b) periodo di effettuazione del volantinaggio;

c) vie o località interessate al volantinaggio;

- d) numero dei volantini che si intende distribuire;
 - e) numero di persone che effettueranno la distribuzione dei volantini.
4. Alla domanda dovrà essere allegato:
- a) copia del volantino;
 - b) ricevuta versamento del Canone Unico;
 - c) ricevuta del versamento delle spese di istruttoria.

CAPO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI E AFFISSIONI DIRETTE

Art.25 Superfici

Il D.Lgs. 507/93 indica che le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono stabilite dal Regolamento Comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a m² 18 ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a m² 12 negli altri comuni.

La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 6.868 (dato fornito dall'Uff. Anagrafe in data 14.03.2022), non deve essere pertanto inferiore al minimo m² 82.

Art.26 Tipologia degli Impianti di Pubblica Affissione

Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente. Dal punto di vista estetico dovranno essere in metallo verniciato con idonea colorazione in grigio ferro/corten su valutazione dell'ufficio tecnico comunale, mantenendo uniformità nelle forme e nelle colorazioni; dal punto di vista strutturale gli impianti di sostegno e fondazione devono essere saldamente realizzati e ancorati al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi che lo compongono e calcolati per resistere alla spinta del vento.

Si prevedono le seguenti tipologie:

- a. vetrine per l'esposizione di manifesti (bacheche)
- b. tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- c. superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio.
- d. da altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del Servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente Regolamento.

Art.27 Identificazione

Si rimanda a Deliberazione di Giunta l'approvazione della documentazione atta ad identificare la destinazione degli impianti esistenti, l'ubicazione, la tipologia, la dimensione e il numero dei fogli cm 70 x 100 che l'impianto contiene, l'individuazione cartografica dell'impianto.

Con Deliberazione della Giunta Comunale, annualmente, potranno essere collocati nuovi impianti di pubbliche affissioni.

Art.28 Norme di rinvio per il Servizio delle pubbliche affissioni.

L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate dal Regolamento del Canone Unico nella parte relativa all'applicazione imposta pubblicità e pubbliche affissioni. A tali disposizioni si rinvia integralmente.

CAPO V – INSEGNE D'ESERCIZIO

Art.29 Campo di applicazione

Le norme del presente Capo hanno valore prescrittivo e si applicano in tutto il territorio comunale ai mezzi pubblicitari privati sul luogo di esercizio, comunemente definiti "insegne d'esercizio", ovvero ai manufatti opachi, illuminati o luminosi, mono o bifacciali, di dimensioni non superiori a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, realizzati o supportati con materiali di qualsiasi

natura, installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, marchi o denominazioni della ditta.

Art.30 Finalità e obiettivi

Le finalità del presente Capo sono quelle di definire le norme riguardanti gli interventi edilizi di lieve entità per la realizzazione, l'apposizione e/o la rimozione di insegne, targhe e tende, per il raggiungimento di un loro miglior grado di qualità e contribuire quindi alla definizione di una scena urbana ordinata e armonica.

L'obiettivo fondamentale è regolamentare la materia in modo organico e quanto più possibile completo garantendo il rispetto della normativa vigente nei vari settori coinvolti.

Art.31 Norme generali

Nella installazione di insegne dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

Semplicità dell'insieme: l'insegna dovrà riassumere esclusivamente e schematicamente l'attività del commerciante ed il prodotto venduto, con un nome, un marchio, uno o più logotipi per i prodotti.

Grafica: deve essere sempre utilizzata una linearità grafica ed una uniformità del carattere tipografico. Deve essere evitato, ad eccezione dei marchi registrati e logotipi, l'uso di caratteri tipografici poco comprensibili.

Dimensioni: la dimensione dell'insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, proporzionata alle misure della vetrina ed alle dimensioni della sede stradale, nonché tenere conto del tipo di traffico prevalente. E' vietato all'insegna di sovrapporsi a strutture la cui visibilità è indispensabile alla sicurezza (semafori, segnali di pericolo, ecc...).

Posizione: l'installazione delle insegne è ammessa negli appositi spazi sulla facciata, all'interno o all'esterno delle vetrine, sulla copertura e nelle pertinenze accessorie dell'edificio.

Forma e colore: le insegne di esercizio devono avere forma regolare. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e comunque conformemente a quanto stabilito nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Materiali: i materiali impiegati per l'insegna devono essere coerenti con quelli dell'edificio, sia dal punto di vista epocale che tecnologico, mai deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Illuminazione: nessun impianto può avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o tale comunque da provocare abbagliamento. La croce rossa luminosa è consentita solo per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso, purché posta a 50 m dai segnali di pericolo, di prescrizione o dai semafori, a 100 m. dalle curve, dai raccordi e dalle intersezioni. Per gli edifici storici si preferiscono sistemi di illuminazione che mettono in evidenza i caratteri della decorazione, a luce indiretta o riflessa e si evitano per quanto possibile i corpi a luce propria.

Oltre alle Norme generali di cui sopra le insegne devono altresì essere conformi alle indicazioni comunque fornite dall'ufficio tecnico o a quelle eventualmente contenute in altri documenti in vigore sul territorio comunale.

Art.32 Disciplina dell'installazione delle insegne di esercizio

Criteri di collocazione

L'insegna non dovrà mai interferire con particolari architettonici, partiture, cornici o altri elementi decorativi e in nessun caso trasformare l'immagine complessiva della facciata. Sono da preferire soluzioni poste sulle facciate piuttosto che sporgenti, del tipo "a bandiera".

Criteri strutturali Le strutture di sostegno delle insegne devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve, saldamente realizzate ed ancorate, sia nel complesso che nei singoli elementi. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei compatibilmente a un corretto inserimento architettonico; sono tuttavia vietati i materiali riflettenti, i laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, vetro a specchio, alluminio non verniciato ed anodizzato.

Se si opera in situazioni preesistenti è necessario ricorrere ai materiali originari o a materiali compatibili con l'arredo esistente tenendo presente la valorizzazione e non il degrado dell'intera facciata.

Vetrofanie

Sono assimilate ad insegne di esercizio le vetrofanie che assumono medesima funzione, in via esclusiva o complementare. L'apposizione delle stesse soggiace alle procedure di cui all'art.13, ed è consentita solo se attinente l'attività esercitata.

Le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate al piano terra o nelle aperture al piano superiore aperte su percorsi o piazze, e non devono coprire più di ½ della stessa.

Art.33 Bacheche

Per bacheche si intendono cassonetti di profondità limitata, vincolati a parete o al suolo da idonea struttura di sostegno, ed eventualmente protetti da un fronte vetrato apribile.

E' ammessa l'esposizione di bacheche a servizio degli esercizi commerciali, nelle immediate vicinanze degli stessi. L'installazione dovrà essere preferibilmente a lato degli edifici commerciali ai quali si riferiscono. Devono essere completamente appoggiate alla muratura e non interessare cornici, né altri elementi della decorazione muraria: aperture, lesene, fregi, ecc ...

Le bacheche dovranno essere realizzate con gli stessi materiali previsti per i serramenti: legno, ferro, vetro. I metalli devono comunque essere verniciati o smaltati in modo da armonizzarsi con le preesistenze.

Art.34 Targhe

Si definiscono targhe tutti i manufatti e le opere tendenti ad evidenziare ed individuare, attraverso l'esposizione su vie e spazi pubblici, la sede di attività professionali, enti, organizzazioni, istituzioni, ecc ...

Le targhe dovranno essere poste di lato all'ingresso della sede dell'attività e delle aperture dei negozi non potranno sporgere più di 5 cm dal piano della facciata.

Nel caso di foro vetrina rettangolare è consigliabile che la targa non superi la linea superiore del foro o della corrispondente cornice. Nel caso di foro vetrina ad arco è consigliabile che la targa non superi la linea di imposta dell'arco stesso.

Dovranno essere completamente appoggiate alla muratura e non interessare cornici o altri elementi della decorazione muraria: aperture, lesene, fregi.

In presenza di più targhe professionali, queste dovranno essere allineate ed avere dimensioni, colori e carattere uniformi.

I tipi di targhe ammessi sono i seguenti:

- iscrizioni dipinte;
- pannello piano dipinto, anche con caratteri sciolti in rilievo.

Non sono mai ammesse targhe a cassonetto.

I materiali ammessi sono: legno, vetro, ferro, plexiglas, ottone, rame.

La scelta del colore dovrà essere coerente con le prescrizioni del Piano Colore.

L'illuminazione dovrà essere preferibilmente diretta, con sorgente luminosa esterna.

Art.35 Tende Pubblicitarie

Si definiscono tende pubblicitarie tutti i manufatti mobili o semi mobili in tessuto o materiali assimilabili, posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali. Le tende pubblicitarie dovranno rispettare gli elementi architettonici della facciata (elementi decorativi, cornicioni, modanature, ecc ...) e in presenza di questi la tenda dovrà essere collocata entro la sagoma dell'apertura e sarà adeguata alla forma della stessa.

CAPO VI- PRESCRIZIONI GENERALI

Art.36- Disposizioni generali

L'installazione di impianti pubblicitari su territorio comunale è soggetta anche al pagamento del Canone Unico per la parte relativa all'occupazione del suolo pubblico, nonché ad eventuali canoni di concessione e/o locazione, in base al rispettivo Regolamento, ed al rilascio della relativa autorizzazione, nelle fattispecie espressamente previste, non aventi finalità commerciali e di competenza della polizia municipale, o al SUAP per quelle di attinenza strettamente commerciale tramite la presentazione di SCIA.

Il Comune in autonomia o tramite soggetto terzo affidatario del servizio può, qualora se ne rappresenti la necessità, redigere il Piano della Pubblicità.

Eccezion fatta per quanto concerne il processo autorizzatorio, l'Ente può decidere di riscuotere in autonomia o affidare la riscossione a soggetti in possesso dei requisiti ex lege previsti alle condizioni previste in apposito bando di gara.

Art.37 Prescrizioni relative agli impianti esistenti

Gli impianti pubblicitari installati e regolarmente autorizzati all'entrata in vigore del presente Regolamento, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso, si intendono acquisiti fino alla naturale scadenza dell'Atto autorizzativo.

Gli impianti non autorizzati, ovvero già dotati di autorizzazione risultante scaduta al momento di approvazione del presente Regolamento, dovranno essere rimossi entro i 180 giorni successivi, ovvero – qualora siano conformi alle disposizioni del presente Regolamento ed autorizzabili – dovrà essere richiesta Autorizzazione al Mantenimento, previa corresponsione della sanzione amministrativa prevista dal Nuovo Codice della Strada. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento gli uffici competenti si riservano di attivare le procedure ex lege previste volte ad adeguare il contesto vigente con quanto statuito nel regolamento.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento sul Canone Unico, al codice della strada o a qualsiasi altra norma che abbia attinenza con il documento de quo.

LEGENDA ABACO DELLE DISTANZE

PE	Impianto di pubblicità esterna o ordinaria
PA	Impianto di pubblica affissione
P	Impianto permanente
T	Impianto temporaneo
15	Distanza in metri
----	Non esistono vincoli o distanze imposte